RGE 238/2022

TRIBUNALE DI CAGLIARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.,

visto il ricorso ex art. 615 co. 2, c.p.c. depositato dal terzo [redacted], che lamenta l'abusività di tutte le clausole contrattuali fonte del titolo esecutivo;

ritenuto che l'opposizione all'esecuzione proposta debba essere riqualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e che debba essere disposta la c.d. *traslatio iudicii*;

ritenuto in ogni caso che effettivamente le quattro pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea depositate il 17 maggio 2022 in materia di effettività della tutela del consumatore, hanno statuito che il giudicato non si forma sull'assenza di carattere abusivo di una clausola, se, in un procedimento sommario, non vi sia una anche solo sintetica motivazione e manchi l'indicazione al consumatore della definitività di tale conclusione in caso di mancata contestazione;

dato altresì atto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6.4.2023;

considerato che il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione deve informare, pur sommariamente, il consumatore dell'"*assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione*";

considerato altresì che l'avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c. deve rendere edotto il consumatore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto;

rilevato che solo nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo presenti la motivazione e l'avvertimento anzidetti, la tutela del consumatore è da reputarsi rispettosa del canone dell'effettività, e la maturazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., senza che sia stata proposta opposizione, precluderà successive contestazioni sulla questione di abusività delle clausole contrattuali;

osservato che, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo emesso in materia consumeristica in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione, sino al momento dell'aggiudicazione del bene, ha il dovere di rilevare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

considerato che nella specie il titolo esecutivo posto alla base della presente esecuzione è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti di una persona fisica, non motivato nel senso indicato dalle Sezioni Unite;

osservato che "*il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito*" (cfr. Cass. n. 9479 del 6.4.2023 cit.);

osservato che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole e pertanto non concorre attraverso le proprie valutazioni alla formazione del giudicato, che dipende solo dalla mancata interposizione del rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;

ritenuto quindi che compito del G.E. sia solo quello di mettere in moto il meccanismo attraverso il quale rimettere in termini l'esecutato ingiunto per l'esercizio della c.d. opposizione consumeristica;

RIQUALIFICA

l'opposizione proposta quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;

RIMETTE

la decisione al relativo giudice, disponendo la *traslatio iudicii* e onerando l'opponente di provvedere alla riassunzione del giudizio entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

SOSPENDE

la vendita del 17.09.2025;

AVVISA

il debitore che entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione;

DISPONE

che, alla scadenza di tale termine, il creditore procedente depositi una certificazione della Cancelleria del Contenzioso Civile che attesti la mancata proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. o, in caso di tempestiva

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

introduzione del giudizio, il provvedimento adottato dal giudice adito di rigetto o accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al fine di consentire al G.E. l'adozione dei provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell'esecuzione.

Avvisa le parti che il deposito del presente provvedimento in Cancelleria vale come comunicazione al debitore che non ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c.

Si comunichi.

Cagliari, 03/09/2025

Il GE
dott.ssa Silvia Cocco

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009